

Per quanto riguarda la ***safety***, fatte salve le competenze delle Commissioni di Vigilanza e degli altri strumenti di prevenzione e protezione civile, dovranno essere accertate le seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza, riassunte in sintesi:

- 1. capienza delle aree di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile. Gli organizzatori dovranno essere invitati a regolare e monitorare gli accessi, anche con sistemi di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso;**
- 2. percorsi separati di accesso e deflusso;**
- 3. piani di emergenza ed evacuazione, con mezzi antincendio, indicazione delle vie di fuga e allontanamento ordinato;**
- 4. suddivisione in settori dell'area, con corridoi centrali e perimetrali;**
- 5. disponibilità di una squadra di operatori in grado di gestire i flussi anche in caso di evacuazione, per prestare assistenza al pubblico;**
- 6. spazi di soccorso riservati alla sosta e manovra dei mezzi di soccorso;**
- 7. spazi di servizio e supporto accessori;**
- 8. assistenza sanitaria adeguata, con aree e punti di primo intervento;**
- 9. impianto di diffusione sonora o visiva per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico sulle vie di fuga e i comportamenti in caso di criticità;**
- 10. eventuali divieti di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine.**

In aggiunta a questo elenco di misure, la Circolare richiama la necessità di svolgere sopralluoghi preventivi e mirati, al fine di verificare i dispositivi di *safety* e individuare le vulnerabilità, cioè i punti critici da salvaguardare eventualmente con misure aggiuntive.

In corrispondenza alla strategia di *safety*, dovrà essere pianificata quella di ***security***, più direttamente rivolta agli aspetti di tutela dell'ordine pubblico, secondo i criteri qui sintetizzati:

- 1. sviluppo di una mirata attività informativa ai fini di valutare la minaccia e predisporre un efficace dispositivo di ordine pubblico;**
- 2. puntuali sopralluoghi e verifiche congiunte per la disciplina delle attività connesse all'evento e per la ricognizione e mappatura degli impianti di videosorveglianza presenti nelle aree interessate, anche per un eventuale collegamento con la sala operativa delle Questure;**
- 3. attività di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio;**
- 4. servizi di vigilanza e osservazione a largo raggio, per rilevare e circoscrivere i segnali di pericolo o minaccia, nella fase di afflusso come in quella di deflusso;**
- 5. frequenti e accurate ispezioni e bonifiche delle aree con personale specializzato e adeguate apparecchiature tecnologiche;**
- 6. individuazione di fasce di rispetto e prefiltraggio per consentire controlli mirati sulle persone;**
- 7. sensibilizzazione degli operatori favorendo un elevato e costante livello di attenzione.**

**TITOLO II**  
**DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITA' PUBBLICA**

**CAPO I**  
**DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI**

**Art. 18**

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00 a 413,00.

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da € 206,00 a € 413,00.

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE,**  
**AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI**

**CAPO I**

**DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI**

**Art. 68**

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

**Art. 69**

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

...

**Art. 80**

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.